



SENTENZA N. 454/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73941** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15.06.2023 ad istanza della Sig.ra (omissis) (omissis) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca Giordano, n. 82, presso lo studio dell'Avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo pec al seguente indirizzo: carlograsso@avvocatinapoli@legalmail.it;

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

nonché contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Viale Trastevere, n. 76, PEC: dgruf@postacert.istruzione.it;

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55, PEC: drca@postacert.istruzione.it;

I.S.I.S.S – "C. COLOMBO" – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Torre del Greco, Corso Garibaldi, n. 5, PEC: nais0170e@istruzione.it;

per

il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 27.06.2023, che ha assegnato a questo G.M. il presente giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.07.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente esponeva di essere stata dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prestando servizio dall'1.09.2001 al 31.08.2005 in qualità di docente di scuola media di I grado e dall'1.09.2005 al 2.03.2015 in

qualità di docente di scuola secondaria presso l'Istituto Statale "C. Colombo" di Torre del Greco.

In data 31.07.2013 subiva un incidente, a seguito del quale riportava un gravissimo politrauma.

Su richiesta dell'Istituto Statale "C. Colombo", la ricorrente veniva sottoposta in data 15.01.2015 a visita medica presso la Commissione di Verifica di Napoli che, con verbale n. 20264, la dichiarava *"non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.LGS 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto"*.

Alla luce di tale visita, la ricorrente, in data 25.02.2015, presentava all'Istituto Scolastico di appartenenza istanza di concessione della pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, allegando il richiesto certificato medico.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale "C. Colombo" di Torre del Greco emanava poi nei confronti della ricorrente, in data 3.03.2015, decreto di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio a decorrere dalla data del decreto stesso, *"ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95"*.

Nelle settimane successive, l'Istituto "C. Colombo" trasmetteva la documentazione relativa alla ricorrente alla R.T.S. di Napoli, all'Ambito Territoriale Provinciale, Ufficio Pensioni, di Napoli (ex Provveditorato agli Studi) e all'INPS ex Gestione INPDAP.

Non avendo avuto riscontro in merito alla richiesta pensionistica, la ricorrente, in data 30.04.2018, inviava diffida sia all'INPDAP di Napoli

che al MIUR di Roma.

Rimanendo anche tale diffida senza seguito, la Sig.ra(omissis) si rivolgeva a un legale che, in data 30.04.2019, inviava a mezzo pec diffida all'INPS.

L'INPS, con comunicazione del 4.6.2019, chiedeva alla Filiale Metropolitana di Napoli riscontro all'istanza concernente richiesta di chiarimenti *“pensione di inabilità ex art. 2 comma 12, legge 335/95”*.

La ricorrente quindi rivolgeva una ulteriore diffida, il 13.02.2023, nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (USPA), dell'INPS e dell'Istituto “C. Colombo”, volta a richiedere la concessione della pensione di inabilità.

Quindi, con il ricorso alla base del presente giudizio, del 15.06.2023, diffidati ulteriormente gli enti intimati, la ricorrente chiedeva alla Corte dei conti di accertare e dichiarare il suo diritto a godere del trattamento pensionistico di inabilità previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dalla data della domanda del 25.02.2015, o da altra ritenuta giusta, in conseguenza del decreto di risoluzione del rapporto di impiego n. 329, del 3.03.2015.

1.2. In diritto argomentava che il comportamento silente tenuto dagli enti interessati rendeva ingiustificato il diniego pensionistico di fatto posto dall'Amministrazione, in quanto il decreto di risoluzione del rapporto di impiego sarebbe chiaro nel decretare la risoluzione per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Alla luce di tale provvedimento di risoluzione del rapporto lavorativo,

sarebbe fondata la richiesta di concessione della pensione di inabilità avanzata dalla ricorrente con l'istanza del 25.02.2015 all'Istituto Scolastico "C. Colombo".

La ricorrente rientrerebbe pienamente nei requisiti previsti dalla normativa invocata in quanto all'epoca della domanda aveva il requisito contributivo richiesto di tre anni negli ultimi cinque. Requisito necessario nel caso in cui il lavoratore pubblico sia stato dichiarato inabile totalmente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro.

Corretto sarebbe poi l'aver presentato la richiesta pensionistica all'Istituto presso il quale era dipendente, allegando il certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermità riportata e lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Dalla documentazione in possesso della ricorrente risulterebbe che l'Istituto "C. Colombo" avrebbe inviato la documentazione di rito all'Ufficio Provinciale Scolastico; non vi sarebbe invece prova che tale documentazione sia stata inviata anche all'INPS.

Anche il comportamento tenuto dall'INPS sarebbe comunque ingiusto in quanto, a fronte delle varie diffide pervenute, si sarebbe limitato esclusivamente a rispondere con comunicazione del 4.06.2019 richiedendo chiarimenti alla propria Filiale Metropolitana di Napoli, che nulla tuttavia aveva risposto.

La situazione clinica della ricorrente sarebbe particolarmente grave come si evincerebbe dalla documentazione medica allegata e dalla

quale emerge una diagnosi di *“Tetraparesi da politrauma cranico e vertebrale con grave deficit della deambulazione. Intervento di stabilizzazione vertebrale. Pregressa frattura di perone e tibia destra. Sindrome ansiosa depressiva. Distimia. Epatopatia iatrogena. Anemia ipocromica”*.

1.3. La ricorrente concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a godere del trattamento pensionistico di inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dalla data della domanda del 25.02.2015, o altra ritenuta giusta.

Il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come per legge, dalla scadenza dei singoli ratei e fino al dì dell’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatorio.

2.1. Con memoria del 4.07.2024 si costituiva in giudizio l’INPS, che riteneva il ricorso improponibile per mancanza di domanda amministrativa e comunque infondato nel merito.

2.2. L’improponibilità era da ricollegare al fatto che l’INPS non avrebbe reperito nei suoi archivi informatici la domanda della pensione di inabilità del 25.02.2015.

La domanda presentata in data 25.02.2025 costituirebbe invece una mera richiesta di accertamento medico legale per valutare l’idoneità al servizio e non una domanda di pensione d’inabilità ai sensi della legge n. 335/1995.

Alla domanda aveva fatto seguito, infatti, il decreto del 3.03.2015 di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica non dipendente

da causa di servizio a decorrere, emesso sulla base del verbale della Commissione di Verifica del MEF del 15.01.2015, che aveva dichiarato la ricorrente *“non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.LGS 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro”*.

L’INPS rilevava inoltre che la domanda di pensione d’inabilità *ex lege* n. 335/1995 doveva essere presentata dal dipendente, e non tramite la richiesta di visita presentata dalla scuola, e peraltro la domanda doveva essere presentata obbligatoriamente in via telematica, tramite il portale dell’INPS.

Tale modalità sarebbe stabilita dall’INPS per le prestazioni pensionistiche di competenza dell’ex INPDAP con la Circolare n. 42 del 2013.

Alla luce di tutto quanto detto l’INPS eccepiva, pertanto, l’improponibilità del ricorso.

2.3. Nel merito, l’INPS eccepiva l’insussistenza dei requisiti della pensione d’inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Nel caso in esame la Commissione Medica del MEF non aveva valutato la ricorrente inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ma soltanto *“inabile a proficuo lavoro”* per cui non sussisterebbe il diritto alla pensione di inabilità, in mancanza di prova del requisito sanitario.

Veniva anche rilevata l’estrema genericità delle allegazioni in fatto circa la sussistenza dello stato d’inabilità. Né sarebbe possibile accertare il requisito sanitario a mezzo di CTU medico-legale, che

sarebbe meramente esplorativa, dovendo invece farsi applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. e del rigido sistema di preclusioni e decadenze del rito del lavoro.

2.4. La ricorrente non avrebbe diritto neanche alla pensione connessa alla (accertata) inabilità a proficuo lavoro (comunque non oggetto di causa) in quanto non sarebbe in possesso del requisito legale di 15 anni di contributi. Tale circostanza sarebbe provata dall'estratto contributivo allegato agli atti.

2.5. Concludeva l'INPS chiedendo di dichiarare improponibile ovvero rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di causa.

3. Con nota del 23.10.2023 veniva trasmesso dal Ministero dell'Istruzione il fascicolo amministrativo della ricorrente, con allegata documentazione inerente alla posizione lavorativa della Sig.ra(omissis). Non vi era tuttavia la formale costituzione in giudizio per il tramite dell'avvocatura erariale.

4. Con memoria dell'8.07.2024, la ricorrente argomentava in merito all'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'INPS, evidenziando la sua infondatezza, in ragione della documentazione prodotta in allegato al ricorso dalla quale risultava fugato ogni dubbio in ordine alla proponibilità dell'azione.

In merito alla fondatezza della domanda, la ricorrente ribadiva le conclusioni sulla spettanza del beneficio previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 in ragione della sussistenza della sua inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, come comprovato dalla documentazione

medica in atti.

5. All’udienza del 17.07.2024, erano presenti in aula l’Avv. Grasso per la ricorrente e l’Avv. Gianluca Tellone per l’INPS, che intervenivano, come da verbale, richiamando e ribadendo quanto già dedotto nei rispettivi atti di causa.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno giudizio, introdotto con ricorso della Sig.ra (omissis), verte sul riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’istruzione che, sebbene ritualmente evocato e pur avendo depositato il fascicolo amministrativo in seguito alla notifica dell’atto introduttivo, non si è costituito in giudizio.

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e del relativo regolamento esecutivo (decreto ministeriale. n. 187/1997), la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici presuppone: a) i requisiti di contribuzione previsti dall’art. 2 della legge n. 222/1984; b) la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; c) una domanda dell’interessato (con allegata documentazione sanitaria) rivolta all’amministrazione di appartenenza, cui deve seguire un accertamento formale (riconoscimento) dello stato di inabilità.

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo la giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, sez. II

App., sent. n. 440/2018; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 684/2021; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 199/2008; Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 202/2015; Corte conti, sez. II App., sent. n. 692/2013; Corte conti, sez. II App., sent. n. 440/2018), la norma non impinge sulle modalità dell'avvenuta cessazione dal servizio, atteso che presupposto dell'insorgenza del diritto non è che l'impossibilità di lavorare per infermità sia stata causa "formale" della cessazione del rapporto di lavoro (ossia motivazione del provvedimento di collocamento a riposo), bensì che tale infermità abbia "di fatto" cagionato la cessazione del rapporto (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. 684/2021).

L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la possibilità di prestare attività lavorativa.

4. Viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di improponibilità della domanda, da ricollegare al fatto che l'INPS non avrebbe reperito nei suoi archivi informatici la domanda della pensione di inabilità del 25.02.2015.

L'INPS rilevava inoltre che la domanda di pensione d'inabilità *ex lege* n. 335/1995 doveva essere presentata dal dipendente, e non tramite la richiesta di visita presentata dalla scuola, obbligatoriamente in via telematica, tramite il portale dell'INPS.

Al riguardo, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 187/1997 prevede che salvo il caso in cui l'amministrazione ritenga necessario procedere di propria iniziativa (comma 4), la pensione di inabilità "è

attribuita a domanda” da presentarsi “per il tramite dell’ufficio presso cui il dipendente o ex dipendente presta servizio o ha prestato l’ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistico ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

La ricorrente, in data 25.02.2015, presentava all’Istituto Scolastico di appartenenza istanza di concessione della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, allegando il richiesto certificato medico dell’ASL NA 3 Sud, distr. 57, del 18.02.2015, in cui veniva attestato che il dipendente (omissis) *“SI TROVA NELL’ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA”.*

La diagnosi contenuta nel certificato medico era indicata in: *“Tetraparesi da politrauma cranico e vertebrale con grave deficit della deambulazione. Recente intervento di stabilizzazione vertebrale. Pregressa frattura diafisaria di perone e tibia destra. Sindrome ansioso depressiva. Distimia. Epatopatia iatrogena. Anemia Ipocromica”.*

Veniva anche indicata una situazione di invalidità civile al 100%, rivedibile a novembre 2017.

A fronte di questo quadro delle infermità, attestato nel richiesto certificato medico e nella presentazione della domanda di pensione *“per il tramite dell’ufficio presso il quale il dipendente”* prestava servizio, l’eccezione di improponibilità va respinta.

Non può trascurarsi che è lo stesso Istituto previdenziale a confermare la conoscenza della domanda volta alla concessione della pensione di

inabilità, avendo richiesto con nota del 4.06.2019 “urgentissimo riscontro” all’istanza della ricorrente.

L’eccezione di improponibilità della domanda è quindi respinta.

5. Nel merito, da quanto risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, la stessa è pienamente legittimata a fruire della pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ed il ricorso è pertanto fondato.

Risulta infatti rilevante il decreto n. 329, del 3.03.2015, con cui l’Istituto C. Colombo ha risolto il rapporto di impiego della Sig.ra(omissis) per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio.

In questo atto è documentato il rapporto di servizio svolto dalla Sig.ra(omissis) e la sussistenza dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa.

Viene infatti richiamato *“il contratto prot. n.16956 del 27/8/2001 del Provveditorato agli studi di Napoli, con il quale la Sig.ra(omissis) (omissis), nata (omissis) è stata nominata nel ruolo di Docente laureato scuola sec. di I grado per l'insegnamento di Italiano, Storia scuola I grado (cl. conc. A043) con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2001 e, successivamente è stata destinataria di passaggio di ruolo nella scuola sec. II grado per l'insegnamento di Lettere ist. istr. sec. II grado (cl. conc. A050) con decorrenza giuridica dal 01/09/2005 ed economica dal 01/09/2005”*.

Nel documento del 3.03.2015 si decreta quindi la risoluzione del rapporto di lavoro *“PER INABILITA' FISICA NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO a decorrere dalla data del presente decreto ..., ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95”*.

Agli atti risulta anche la rettifica del provvedimento di risoluzione risultante da una comunicazione dell'Istituto C. Colombo del 27.03.2021 che a sua volta dava seguito alla nota n. 4862 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio XI, del 25.03.2021. In base alla rettifica, il decreto di cessazione dal servizio n. 329, del 3.03.2015, della Sig.ra(omissis) è rettificato con la seguente motivazione relativa alla causa: *“Non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del d.lgs 30-03.2001 n. 165”*.

Risulta rilevante anche il verbale n. 20264 della Commissione Medica di Verifica di Napoli, del 15.01.2015, che dichiarava la Sig.ra(omissis) *“non idonea permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.LGS 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto”*.

Il requisito sanitario è accertato, oltreché dal contenuto del verbale n. 20264 della Commissione Medica di Verifica di Napoli, del 15.01.2015, dal contenuto del certificato medico, allegato alla domanda, dell'ASL NA 3 Sud, distr. 57, del 18.02.2015, in cui veniva attestato che il dipendente (omissis) *“SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA”*.

Anche la complessiva documentazione sanitaria agli atti del giudizio, ivi inclusa da ultimo la certificazione del 14.06.2018 del Dipartimento di Scienze chirurgiche, ortopediche, traumatologiche ed emergenze dell'Università di Napoli Federico II, inducono questo giudice a

ritenere sussistente e comprovato il requisito sanitario prescritto per la concessione della pensione di inabilità.

Da quanto precede, ed esaminata la documentazione agli atti, si può quindi affermare che la Sig.ra (omissis) risulta in possesso di tutti e tre i requisiti richiesti per la concessione della pensione di inabilità: sia quello relativo alla contribuzione almeno triennale nel quinquennio precedente che quelli relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio e alla assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguentemente all'infermità.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e alla Sig.ra (omissis) spetta la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè dal 3.03.2015 (art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 187/1997).

In qualità di ente cui è demandata ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, l'INPS è quindi condannato alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità a decorrere dal 3.03.2015.

L'INPS è condannato altresì al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18.10.2002).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'INPS è condannato al pagamento delle spese di giudizio che, alla luce dell'attività

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73941	
	defensionale svolta, si quantificano forfettariamente in euro 800,00	
	oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, con attribuzione al	
	procuratore dichiaratosi antistatario.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente	
	alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n.	
	335/1995 con decorrenza dal 3.03.2015, data di risoluzione del	
	rapporto di lavoro;	
	- condanna l’INPS alla liquidazione e al pagamento della pensione di	
	inabilità a decorrere dal 3.03.2015, nonché al pagamento dei ratei	
	arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare	
	secondo la regola dell'assorbimento nei sensi di cui in parte motiva;	
	- condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che si	
	quantificano forfettariamente in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi	
	antistatario.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 17.07.2024.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 04.09.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	15	

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73941	
	Maurizio Lanzilli	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno	
	essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	(f.to digitalmente)	
	16	